



**P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 – AZIONE 10.4.7  
“PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI”.  
CUP B86G17000290009**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED IMPEGNO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_,

il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_

**sotto la propria responsabilità civile e penale**

**DICHIARA**

**DI VOLER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' PERVISTE DAL PROGETTO NEW PRO –  
PROFESSIONISTI SI DIVENTA- E A TALE SCOPO DICHIARA ALTRESI'**

- di essere disoccupato o inoccupato\*;
- di non avere in corso o aver avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il Soggetto ospitante;
- di non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3<sup>a</sup> grado con persone facenti parte dell'organo di governo del Soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare un'influenza dominante sul Soggetto ospitante;
- di non beneficiare di altra borsa di studio o di ricerca;
- di impegnarsi ad effettuare almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio;
- di non aver conseguito o di non conseguire il titolo finale di laurea alla data di avvio del tirocinio previsto per il 20.12.17;
- di accettare e rispettare quanto previsto dalla normativa e da ogni altra disposizione regionale vigente in materia.

**Luogo e data**

**Firma**

<sup>1</sup> Si ricorda che, in forza di quanto disposto dal D.lgs. 297/2002, vi è comunque la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (Art. 5, D.lgs 297/2002 "1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (**Perdita dello stato di disoccupazione**). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) **conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;** b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".)